Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 322

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 30 dicembre 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 888-144

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*" alle condizioni sopra indicate.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 322 DEL 30 DICEMBRE 1961:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1961, n. 1339.

Approvazione della nuova tariffa dei dazi doganali di importazione con l'inquadramento delle sottovoci della tariffa nazionale in quelle corrispondenti della tariffa doganale esterna della Comunità Economica Europea e con il regime daziario in vigore dal 1° gennaio 1962.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1961, n. 1340.

Proroga dal 1° gennaio 1962 a non oltre il 30 giugno 1962 delle agevolazioni daziarie per alcuni prodotti siderurgici.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1961, n. 1341.

Applicazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 19 dicembre 1960, relativa alla fissazione dei dazi della tariffa doganale comune per la carta da giornali e la carta da pubblicazioni periodiche (voce ex 48.01).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1961, n. 1342.

Applicazione delle decisioni del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 4 luglio 1961 e del 25 luglio 1961 riguardanti, rispettivamente, la modifica del dazio della tariffa doganale comune sui tabacchi greggi o non lavorati e sui cascami di tabacco (voce 24.01), nonchè la modifica del dazio della tariffa doganale comune applicabile ai cuoi ed alle pelli, scamosciati (voce 41.06).

Supplemento n. 2.

MINISTERO DELLA DIFESA-ESERCITO

Graduatoria di merito del concorso per centoventi tenenti medici in servizio permanente effettivo indetto con decreto ministeriale 21 luglio 1960.

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento straordinario di settanta sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma di fanteria.

Gradutaria generale del concorso per il reclutamento straordinario di sessanta sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma di artiglieria.

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento straordinario di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma di cavalleria.

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento straordinario di quaranta sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma del genio.

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento straordinario di quarantacinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio automobilistico.

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento straordinario di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio di commissariato - Ruolo commissari.

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento straordinario di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio di commissariato - Ruolo sussistenza.

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento straordinario di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio di amministrazione.

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento straordinario di venti sottotenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo, indetto con decreto ministeriale 24 gennaio 1961.

(8682 - 8916 a 8924)

Supplemento n. 3.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 960 del 15 dicembre 1961. Prezzi dei carboni fossili.

Provvedimento n. 963 del 15 dicembre 1961. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1959).

Provvedimento n. 964 del 15 dicembre 1961. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1960).

Provvedimento n. 965 del 15 dicembre 1961. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. [Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1961 (dal 1° gennaio al 31 agosto)].

Provvedimento n. 966 del 15 dicembre 1961. Prezzi del seme delle barbabietole da zucchero.

(8622 a 8626)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 322 DEL 30 DICEMBRE 1961:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 63: **Municipio di Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1961. — **Ospedale del Circolo di Saronno (Varese):** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1961. — **Acciaierie riunite, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1961. — **Società esercizio molini, per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1961. — **Società per azioni Zuccherificio di Cecina, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1961. — **Società per azioni « Spiritus », in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1961. — **« Eridania » Zuccherifici nazionali, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate l'11 dicembre 1961. — **Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese:** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1961. — **Commercio metallurgico « Cometal » società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **S.A.G.I.L. - Società Azionaria Generale Immobiliare Lombarda, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1961. — **Giuseppe Aldè - Lecco « G.A.L. » Società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1961. — **Società per azioni Autostrade meridionali, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1961. — **Società nazio-**

nale di ferrovie e tranvie, per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1961. — **Franco Tosi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1961. — **Società per azioni Airoldi e Pozzi, industrie tessili, in Arconate (Milano):** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1961. — **Industrie leghe metallurgiche, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1961. — **Società per azioni « Toscolani, in Prato:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1961. — **Trafilati, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1961. — **Comune di Savona:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1961. — **Officine meccaniche e fonderie figli di Carcano Gerolamo, società per azioni, in Masnialico (Como):** Rimborso anticipato di obbligazioni. — **Calce cementi Vignola, società per azioni, in Savignano sul Panaro:** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1961. — **Società anonima Laterizi, per azioni, in Isso:** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1961. — **A.C.M.A. - Società per azioni Azionaria Costruzioni Macchine Automatiche, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1961. — **Società per azioni Molini Canonica, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1961. — **Società per azioni Sardalegnami, in Oristano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1961. — **Società per azioni S.P.E.R.O., in Genova:** Rimborso di obbligazioni. — **Società per azioni Ferrovie Alta-Valtellina, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1961. — **Officine metallurgiche piemontesi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1961. — **Nymco, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1961. — **Benelux Plastics, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1961. — **Società per azioni Gütermann, in Perosa Argentina:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1961. — **Società Officine costruzioni e riparazioni navali « Campanella-Ascenso » per azioni, in Savona:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1961. — **Editrice Primato, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1961. — **Eternit, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 13 novembre 1961. — **Eternit, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 7 % sorteggiate il 13 novembre 1961.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 dicembre 1961, n. 1335.

Norme integrative della legge 15 maggio 1954, n. 270, sull'istituzione del servizio autonomo di cassa negli Uffici del registro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'inquadramento del personale dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari nel ruolo della carriera di concetto dei cassieri degli Uffici del registro, effettuato in applicazione dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1954, n. 270, decorre, ai soli fini giuridici, dal 30 giugno 1956.

Art. 2.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre due terzi dei posti disponibili alla data del 1° novembre 1960 nelle qualifiche del ruolo dei cassieri degli Uffici del registro possono essere conferiti con i criteri e le modalità di cui all'articolo 6 della legge 15 maggio 1954, n. 270.

Art. 3.

Le domande di ammissione dovranno pervenire alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1336.

Istituzione del ruolo dei collocatori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dotazione organica e ruolo

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a fissare con propri decreti gli organici delle Sezioni comunali e frazionali di ciascuna circoscrizione degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione in relazione alle esigenze di servizio.

Per il funzionamento delle Sezioni comunali e frazionali degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione è istituito il ruolo dei collocatori di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ai collocatori, compatibilmente con le distanze, può essere affidato, per esigenze di servizio, l'espletamento dei compiti d'istituto in più sezioni sia comunali che frazionali.

Al servizio del collocamento della mano d'opera dei capoluoghi di provincia e delle sezioni zonali può essere assegnato a domanda degli interessati o per motivate ed eccezionali esigenze di servizio anche il personale del ruolo dei collocatori.

Ai collocatori comunali, oltre alle attribuzioni di cui all'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ed all'articolo 12 ultimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628, può essere affidato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale l'espletamento di particolari compiti che, comunque, non comportino l'esercizio diretto della funzione di vigilanza demandata agli ispettori del lavoro.

Art. 2.

Concorsi per l'immissione in ruolo

La nomina alla qualifica iniziale nel ruolo dei collocatori si consegue per i posti disponibili mediante concorsi pubblici per esami, ai quali sono ammessi a partecipare i cittadini italiani, muniti di diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado, in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli esami comprendono tre prove scritte, una orale ed una prova pratica di dattilografia.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) componimento in lingua italiana;

2) risoluzione di un problema di aritmetica o di geometria;

3) tema su nozioni di legislazione sociale.

La prova orale verte, oltre che sulle materie predette, su:

a) nozioni di ordinamento amministrativo;

b) nozioni di statistica.

Art. 3.

Promozione a collocatore di 1ª classe

La promozione a collocatore di 1ª classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i collocatori di 2ª classe che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 4.

Promozione a primo collocatore

La promozione a primo collocatore si consegue mediante:

1) concorso per esami, nel limite di un terzo dei posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare i collocatori di 1ª classe ed i collocatori di 2ª classe dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indìce il concorso, abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero; ove in base a tale ripartizione non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti ai sensi del successivo n. 2);

2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare i collocatori di 1ª classe ed i collocatori di 2ª classe dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto complessivamente tredici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori.

Per la promozione di cui al presente articolo, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dall'articolo 187 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

Promozione a collocatore capo

La promozione alla qualifica di collocatore capo si consegue, per i posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i primi collocatori che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica

Art. 6.

Promozione a collocatore superiore

I posti disponibili nella qualifica di collocatore superiore sono conferiti mediante esame di idoneità, al quale sono ammessi a partecipare i collocatori capi che, alla data di pubblicazione del decreto che indìce l'esame, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 7.

Esami per la promozione a collocatore superiore

L'esame di idoneità di cui al precedente articolo consiste in una prova scritta ed in una prova orale vertenti sui servizi di istituto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione e sulle specifiche attribuzioni delle sezioni comunali e frazionali degli Uffici del lavoro.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intenda superata se il candidato non ha ottenuto almeno la votazione di sette decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti riportati nelle due prove. A parità di voto ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

Art. 8.

Rinvio

Per quanto non è esplicitamente previsto nella presente legge al personale del ruolo dei collocatori si applicano le disposizioni concernenti gli impiegati civili di ruolo dello Stato.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 9.

Inquadramento collocatori comunali

I collocatori comunali inquadrati nelle qualifiche a contratto ai sensi delle leggi 16 maggio 1956, n. 562, 11 dicembre 1957, n. 1205, e 12 dicembre 1958, n. 1110, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei requisiti di cui ai punti 1°, 3° e 4° dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del titolo di studio di cui all'articolo 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562, possono, a domanda, essere inquadrati nel ruolo dei collocatori previsto dall'articolo 1 della presente legge, e precisamente:

a) i collocatori di 1ª classe nella qualifica con coefficiente 229;

b) i collocatori di 2ª classe nella qualifica con coefficiente 202;

c) i collocatori di 3ª classe nella qualifica con coefficiente 180.

L'inquadramento è disposto previo giudizio favorevole della Commissione di cui al successivo articolo 13 sulla base della qualifica rivestita, delle funzioni esercitate, dei precedenti di servizio e secondo le modalità che verranno stabilite dalla Commissione stessa.

Le domande d'inquadramento di cui al presente articolo debbono pervenire al Ministero del lavoro e della

previdenza sociale, tramite gli Uffici del lavoro e della massima occupazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Decorrenza inquadramento e valutazione servizio precedente

L'inquadramento del personale di cui al precedente articolo 9 ed al successivo articolo 11 è disposto, mediante decreto ministeriale, a decorrere, a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il personale inquadrato a norma del precedente articolo 9 il servizio prestato nella qualifica di provenienza è valutato per intero ai fini della progressione di carriera.

Ai fini dell'anzianità richiesta per la promozione a primo collocatore è valutato per intero il servizio prestato a contratto e per metà il servizio prestato in qualità di incaricato temporaneo di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e di coadiutore di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586.

Agli effetti del trattamento di quiescenza, il personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 9 può chiedere il riscatto del periodo di servizio prestato nelle qualifiche a contratto di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 562, e nella posizione di incaricato temporaneo di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Si applicano a tal fine le disposizioni che disciplinano i riscatti dei servizi non di ruolo resi allo Stato.

Art. 11.

Inquadramento dei corrispondenti

Nella prima applicazione della presente legge la qualifica di collocatore di 2ª classe può essere altresì conferita, nel limite della dotazione organica complessiva di cui alla tabella allegata alla presente legge, mediante concorso per esami riservato ai corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano superato il 50° anno di età;

b) siano in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562;

c) siano in possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 3) e 4) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il concorso di cui al primo comma del presente articolo comprende una prova scritta ed una prova orale, vertenti sulla organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sui servizi d'istituto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Il conseguimento della qualifica di collocatore di 2ª classe è subordinato al favorevole esito del periodo di prova previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I corrispondenti non inquadrati ai sensi del precedente articolo sono mantenuti nell'incarico ai termini delle norme previste dalla legge 16 maggio 1956, n. 562; altresì con le modalità ed alle condizioni previste dagli articoli 16 e seguenti della legge predetta e successive modificazioni, sono immessi, a domanda, nella qualifica a contratto di collocatore di 3ª classe.

Per l'inquadramento dei corrispondenti nel ruolo dei collocatori si applica la norma di cui all'ultimo comma del precedente articolo 9.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa la facoltà del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di conferire l'incarico di corrispondente previsto dall'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562.

All'onere di spesa relativo ai corrispondenti di cui al quarto comma del presente articolo, si provvederà ai sensi del successivo articolo 16.

Art. 12.

Assolvimento degli obblighi militari

Le norme del precedente articolo sono estese a coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino a quando sarà diventato efficace il decreto ministeriale d'inquadramento, siano cessati o cessino dall'incarico di corrispondenti, per l'assolvimento di obblighi militari, purchè ne facciano richiesta nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e di quindici giorni dalla data della chiamata alle armi.

Art. 13.

Commissione di inquadramento

La Commissione per l'inquadramento nel ruolo dei collocatori, presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, è composta:

da un consigliere di Stato, vice presidente;

dal direttore generale degli affari generali e del personale;

da un magistrato della Corte dei conti di qualifica non inferiore a referendario;

da un funzionario del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — di qualifica non inferiore a direttore di divisione;

dal funzionario preposto alla divisione del personale degli Uffici di collocamento;

da un funzionario della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di qualifica non inferiore a direttore capo;

da un funzionario della carriera direttiva della Amministrazione centrale o dell'Ispettorato del lavoro di qualifica non inferiore rispettivamente a direttore di divisione o ad ispettore capo.

Ai lavori della Commissione intervengono, con voto consultivo, tre collocatori comunali di qualifica non inferiore a collocatore di 1ª classe.

Esercitano le funzioni di segretari della Commissione tre funzionari delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe od equiparata.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

I lavori della Commissione dovranno essere ultimati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Personale a contratto quinquennale

Il rapporto d'impiego contrattuale dei collocatori che non sono inquadrati nel ruolo dei collocatori nonchè dei corrispondenti immessi nella qualifica a contratto di collocatore di terza classe ai sensi del precedente articolo 11 resta disciplinato dalla legge 16 maggio 1956, n. 562, ed al relativo onere di spesa si provvederà ai sensi del successivo articolo 16.

Le attribuzioni della Commissione di cui all'articolo 7 della legge 16 maggio 1956, n. 562, sono assunte dai corrispondenti organi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

La corrispondenza delle unità mantenute in servizio a norma del primo comma del presente articolo, e fino alla loro cessazione dal servizio, devono essere mantenuti vacanti altrettanti posti nella dotazione organica delle qualifiche di collocatore di 1ª e 2ª classe del ruolo dei collocatori.

Art. 15.

Trattamento di previdenza

La gestione speciale collocatori comunali del Fondo di previdenza per il personale degli Uffici del lavoro prevista dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1956, n. 562, è mantenuta ad esaurimento.

Per il personale inquadrato nel ruolo dei collocatori ai sensi del precedente articolo 9, che ottenga il riscatto ai fini di pensione del servizio reso a contratto, ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 10, il Fondo di previdenza di cui al primo comma deve restituire allo Stato ed agli interessati i contributi rispettivamente versati durante il servizio reso a contratto.

Art. 16.

Finanziamento

Alla spesa occorrente per il trattamento economico del personale dei collocatori, e dei corrispondenti contemplati all'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e per i servizi da essi svolti ai sensi della legge stessa si provvede, oltre che con le somme a carico del bilancio dello Stato, con un concorso da parte degli Istituti ed Enti previdenziali o assistenziali per conto dei quali sono svolti i compiti di cui al secondo comma del sopra citato articolo 1.

La misura di tale concorso è stabilita, per ciascun triennio, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro.

In relazione alla misura del concorso come sopra stabilita, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, per ciascun esercizio finanziario, fissa con proprio decreto la somma che gli Istituti ed Enti previdenziali e assistenziali sono tenuti a versare.

Con lo stesso decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sono stabiliti le modalità, i termini del versamento e la ripartizione del concorso tra Istituti ed Enti interessati, in relazione agli incarichi svolti per conto degli stessi, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562.

In ogni caso l'onere da porre a carico degli Istituti ed Enti previdenziali ed assistenziali per il concorso di cui sopra non potrà, per ciascun esercizio finanziario, essere fissato in ragione superiore allo 0,35 per cento del gettito complessivo dei contributi, risultante dai dati di bilancio degli Istituti ed Enti stessi relativi all'anno precedente.

Art. 17.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e da tale data restano abrogate tutte le disposizioni con essa comunque contrastanti.

TABELLA DEL RUOLO DEI COLLOCATORI

Collocatori superiori . .	coefficiente	325	N.	800
Collocatori capi . . .	»	271	»	1.200
Primi collocatori . . .	»	229	»	2.000
Collocatori di 1ª classe	»	202	»	5.000
Collocatori di 2ª classe	»	180		
	Totale . . .		N.	9.000

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 27 dicembre 1961, n. 1337.

Modifica del termine fissato dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1421, sulla proroga del periodo di tutela delle opere dell'ingegno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al termine del 31 dicembre 1961, previsto dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1421, concernente la proroga del periodo di tutela delle opere dell'ingegno, è sostituito il termine del 31 dicembre 1962.

Restano ferme le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 19 dicembre 1956, n. 1421.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1962.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — GONELLA — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1961, n. 1338.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, recante le norme per l'attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 27 dicembre 1953, n. 967;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e le successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La lettera *a*) del primo comma dell'art. 10, l'art. 12, il primo comma dell'art. 15, il terzo comma dell'art. 18, l'art. 24, il secondo comma dell'art. 31, il secondo comma dell'art. 35, l'ultimo comma dell'art. 36 e l'art. 38 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 686, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 10 (1° comma). — *a*) una pensione annua vitalizia, erogabile in 13 mensilità, reversibile secondo quanto previsto al successivo art. 17, pari a tanti trentesimi dell'80 % della retribuzione annua media dell'intero periodo contributivo per quanti sono gli anni di contribuzione, con un massimo di 30/30simi.

Art. 12. — L'importo annuo della pensione di invalidità, erogabile in 13 mensilità, in entrambi i casi previsti dall'articolo precedente, è pari a tanti 30/simi dell'80% della retribuzione media annua dell'intero periodo contributivo, quanti sono gli anni di contribuzione ed è maggiorato secondo i coefficienti di cui alla tabella *A* allegata alle presenti norme quando, alla data di insorgenza della invalidità, il dirigente abbia superato i limiti di età di cui al primo comma del precedente art. 10 e non goda della pensione di vecchiaia.

In ogni caso è garantito un minimo di 10/30simi della percentuale predetta se l'invalidità è di grado compreso fra il 50 e l'80% e di 15/30simi se di grado superiore all'80%.

Art. 15 (1° comma). — In caso di morte di dirigente in attività di servizio e non pensionato che, al momento del decesso, sia iscritto e abbia maturato almeno due anni di anzianità contributiva, spetta al coniuge superstite, ai figli legittimi, naturali riconosciuti, legittimati o adottivi e agli affiliati di età inferiore ai 21 anni o, in mancanza di coniuge ed orfani, ai genitori o agli adottanti o agli affilianti viventi a carico, una pensione indiretta nella misura indicata dal successivo art. 16.

Art. 18 (3° comma). — Non hanno diritto a pensione il coniuge superstite ed i figli quando il matrimonio abbia avuto luogo dopo il collocamento in pensione del dirigente. Non hanno ugualmente diritto a pensione i figli naturali riconosciuti, i legittimati, gli adottivi e gli affiliati quando il riconoscimento, la legittimazione, l'adozione e l'affiliazione abbiano avuto luogo dopo il conseguimento della pensione da parte del dirigente. Le pensioni di invalidità sono tuttavia reversibili quando il matrimonio, il riconoscimento, la legittimazione, l'adozione o l'affiliazione abbiano avuto luogo prima del compimento, da parte del dirigente, del 65° anno di età, se uomo, o del 60°, se donna.

Art. 24. — Il dirigente dimissionario o licenziato, che abbia maturato almeno cinque anni di anzianità contributiva, ha la facoltà di continuare i versamenti onde fruire delle prestazioni di cui alle presenti norme, purchè tale facoltà sia esercitata entro un anno dalla data di risoluzione del rapporto d'impiego.

La misura di tali versamenti, comprensivi anche della quota già a carico dell'azienda, deve essere non superiore a quella dell'ultimo anno di servizio e non inferiore al minimo in vigore al momento della cessazione della contribuzione obbligatoria, con facoltà per il dirigente di adeguare i versamenti volontari in proporzione delle variazioni eventualmente intervenute tra il minimo di contribuzione in vigore all'atto della risoluzione del rapporto e quello vigente alla data dei singoli versamenti, a norma dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967.

Art. 31 (2° comma). — Al « Fondo assistenza » sono attribuite le seguenti entrate:

a) lasciti, donazioni, erogazioni, etc.;

b) il 50% dei proventi netti delle penalità previste dall'art. 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 967;

c) il provento dei conti individuali non richiesti dagli aventi diritto a termini dell'art. 22 e il 25% del provento dei conti individuali intestati ai dirigenti deceduti senza lasciare superstiti aventi diritto a prestazioni;

d) eventuali assegnazioni a fronte di particolari esigenze, contenute, in ogni caso, entro il limite massimo del 5% dell'incremento annuo del Fondo di riserva tecnica generale;

e) gli interessi sulle disponibilità del Fondo nella misura indicata al capoverso dell'art. 7;

f) i redditi patrimoniali delle attività di pertinenza del Fondo medesimo.

Art. 35 (2° comma). — Conseguentemente, per gli iscritti di cui al comma precedente, i minimi previsti dall'ultimo comma dell'art. 12 sono unificati nella misura di 10/30simi.

Art. 36 (ultimo comma). — Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono ai dirigenti che abbiano risolto il rapporto d'impiego anteriormente alla data del 1° settembre 1950, semprechè al momento della risoluzione abbiano maturato una anzianità contributiva minima di 10 anni e non abbiano ancora ritirato il loro accantonamento previdenziale all'atto della entrata in vigore del presente decreto. Le prestazioni sono commisurate alla retribuzione desunta dai contributi dell'ultimo anno salvo, ove questi siano inferiori al minimo per il 1954 di cui all'art. 6, primo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967, l'adozione della retribuzione corrispondente al minimo predetto.

Art. 38. — La media delle retribuzioni da prendere a base per il computo delle prestazioni previste dalle presenti norme è, per i dirigenti con anzianità contributiva anteriore alla data del 15 gennaio 1954, effettuata sulle retribuzioni desunte dai contributi relativi al periodo successivo al 1° gennaio 1954.

Art. 2.

Il termine di un anno di cui all'art. 24 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, nel testo modificato dal precedente art. 1, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anzichè dalla risoluzione del rapporto d'impiego, quando la risoluzione stessa siasi verificata anteriormente alla predetta data e il dirigente non abbia liquidato il capitale accantonato sul proprio conto di previdenza.

Art. 3.

I miglioramenti nelle prestazioni previsti dal precedente articolo 1, si applicano anche alle pensioni in corso di godimento, con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle presenti norme.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 14 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO — TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 158. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1961.

Nomina del presidente della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 dello statuto della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2223, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, n. 652;

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1960, concernente la nomina dell'on.le Lodovico D'Aragona a presidente della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali;

Considerato che, a seguito dell'avvenuto decesso del presidente della Cassa, si rende necessario rinnovare il conferimento dell'incarico predetto;

Decreta:

L'avv. Michele Pandolfo è nominato presidente della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1961

Il Ministro: SULLO

(8708)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1961.

Inquadramento e radiazione dai prezzi di tariffa di tabacchi lavorati di produzione estera.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085;

Vista la legge 11 aprile 1959, n. 137;

Vista la legge 21 ottobre 1960, n. 1314;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1545;

Visto il decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro in data 27 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1960, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 347, con il quale è stata iscritta nella tariffa di vendita la sigaretta di produzione estera denominata Memphis Tradition Double Filtre;

Ritenuto che occorre provvedere, a seguito di richiesta della ditta fornitrice alla radiazione dalla tariffa di vendita della sigaretta di produzione estera Mamphis Tradition Double Filtre nonchè all'inquadramento della sigaretta di produzione estera Muratti's Ambassador Filter, nella classificazione di cui alla tabella annessa al predetto decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1545, in base al prezzo richiesto dal fornitore;

Decreta:

Articolo unico

Nella classificazione stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1545, la sigaretta di produzione estera di provenienza da Paesi terzi (Svizzera) Muratti's Ambassador Filter è inquadrata nel prezzo di tariffa di L. 17.000 il kg. convenzionale più dazio, e la sigaretta di produzione estera di provenienza da Paesi terzi (Svizzera) Memphis Tradition Double Filtre è radiata dalla tariffa.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, avrà effetto dal 1° gennaio 1962.

Roma, addì 18 dicembre 1961

Il Ministro per le finanze: TRABUCCHI
Il Ministro per il tesoro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1961
Registro n. 7 Monopoli, foglio n. 365. — MONACELLI

(9004)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1961.

Modifica alla tabella « A Import ».

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 giugno 1961, n. 159, con il quale sono

stati inclusi nella tabella « A Import », fino al 31 dicembre 1961, i suini vivi e taluni prodotti suinicoli;

Ritenuta la necessità di prorogare le suddette disposizioni;

Decreta:

Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 29 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 giugno 1961, n. 159, sono prorogate fino al 30 giugno 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1962.

Roma, addì 19 dicembre 1961

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(8851)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1961.
Modifica alla tabella « B Import ».

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 giugno 1961, n. 159, con il quale sono stati inclusi nella tabella « B Import », fino al 31 dicembre 1961, i suini vivi e taluni prodotti suinicoli;

Ritenuta la necessità di prorogare le suddette disposizioni;

Decreta:

Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 29 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 giugno 1961, n. 159, sono prorogate fino al 30 giugno 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1962.

Roma, addì 19 dicembre 1961

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(8852)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1961.
Speciali regimi d'imposizione una volta tanto dell'imposta generale sull'entrata per l'anno 1962 per alcune categorie di entrate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799;

Visto l'art. 11 della legge 7 gennaio 1949, n. 1;

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 955;

Visto l'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110;

Visto l'articolo unico della legge 27 novembre 1956, n. 1358;

Vista la legge 16 dicembre 1959, n. 1070;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1196;

Ritenuta l'opportunità di stabilire per l'anno 1962 nei limiti fissati dagli articoli sopra richiamati, speciali regimi di imposizione per alcune delle categorie di atti economici negli stessi articoli indicate;

Decreta:

TITOLO I
Prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, uova, pollame, conigli e cacciagione

Art. 1.

Per il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione, l'imposta sull'entrata si corrisponde una volta tanto all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti medesimi, in base alle aliquote e giusta le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Per atto d'immissione in consumo s'intende:

a) l'acquisto dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti con negozio fisso o ambulante, compresi gli spacci militari, aziendali, di fabbrica e simili, nonchè per i produttori diretti, il passaggio dal luogo di produzione al proprio negozio di vendita al pubblico;

b) l'acquisto dei detti prodotti presso produttori o grossisti da parte di chi, esercitando un commercio od un'industria (alberghi, ristoranti, caffè, pasticcerie, collegi, mense militari, aziendali, di fabbrica e simili), li consuma direttamente per il proprio commercio o per la propria industria;

c) l'acquisto dei detti prodotti presso grossisti o commissionari da parte di privati consumatori;

d) l'acquisto dei detti prodotti da parte di industriali che provvedono alla lavorazione o manipolazione dei prodotti stessi;

e) l'acquisto dei detti prodotti da parte di grossisti che provvedono alla manipolazione o lavorazione o comunque ad un processo di conservazione dei prodotti medesimi che venga ad alterarne i caratteri fisici;

f) l'acquisto di uova da parte di aziende tecnicamente organizzate che le destinano alla produzione di pollame;

g) l'acquisto di pesce novello, da arte di chiunque, per il diretto collocamento nei bacini di coltivazione e di ripopolamento.

Art. 2.

I prodotti soggetti al trattamento tributario stabilito dal precedente articolo sono i seguenti:

fiori freschi, comprese le foglie e le piante ornamentali;

frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'immediato deperimento, in semplice salamoia od altra soluzione (capperi o qualche altro prodotto), compresa la frutta secca anche sgusciata, ed esclusi i legumi secchi, i lupini secchi, l'usa passa di ogni genere ed i prodotti in altro modo conservati o comunque manipolati;

pesce fresco, anche congelato, escluso quello secco, quello salato e quello comunque conservato;

uova di pollame;

pollame, conigli e cacciagione, vivi o morti.

Art. 3.

Per gli atti economici previsti dal precedente art. 1, l'imposta sull'entrata è dovuta:

1) per quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*): nella misura del 3,30 % per i fiori freschi, il pollame, i conigli e la cacciagione e nella misura del 2,30 % per i prodotti ortofrutticoli e della pesca e per le uova, e si corrisponde a cura del venditore nei modi e termini normali, in base a fattura od altro documento da emettersi, di volta in volta, in doppio esemplare.

Quando l'acquisto sia effettuato presso le persone indicate dall'art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, l'imposta è dovuta a cura dell'acquirente in base a fattura od altro equivalente documento da emettersi dal medesimo a norma del detto articolo.

E' peraltro in facoltà dell'acquirente di assolvere l'imposta in base ad apposito registro sul quale giornalmente devono essere annotati i quantitativi dei prodotti acquistati distintamente per ciascuna categoria, con la indicazione delle generalità del venditore e del prezzo di acquisto; entro il lunedì di ciascuna settimana devesi provvedere a riepilogare i totali parziali degli acquisti effettuati nelle singole giornate della settimana precedente ed a corrispondere sul totale complessivo l'imposta nei modi stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799.

Detto registro, prima dell'uso, deve essere presentato al competente Ufficio del registro per l'espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Nei modi e termini di cui ai precedenti commi si corrisponde l'imposta per il passaggio dei prodotti da parte dei produttori dal luogo di produzione ai propri negozi di vendita al pubblico;

2) per quelli indicati alla lettera *e*): nella misura del 2,30 % o del 3,30 % (a seconda che trattasi rispettivamente di prodotti ortofrutticoli, della pesca e di uova, ovvero degli altri prodotti elencati al precedente art. 2) all'atto in cui il grossista effettua la vendita dei prodotti manipolati, in base allo stesso documento ed al prezzo di acquisto dei prodotti destinati alla manipolazione in aggiunta alla imposta propria dovuta in dipendenza della vendita dei prodotti manipolati. Quando i prodotti manipolati sono destinati alla esportazione, la imposta relativa all'acquisto dei prodotti originari è dovuta nella misura del 2,30 % o del 3,30 %, a seconda della loro natura, sul prezzo di acquisto dei prodotti stessi, in base alla fattura rilasciata all'acquirente estero ovvero, nel caso previsto dall'art. 21 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, all'esportatore nazionale.

Art. 4.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo assorbe quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione anteriori a quello che dà luogo alla percezione del tributo, compresa la importazione di pesce fresco, anche congelato, fatta eccezione di quello direttamente catturato o direttamente acquistato presso ditte estere da industriali nazionali che lo impiegano nella propria industria. La detta imposta non assorbe, peraltro, quella relativa all'importazione dei prodotti ortoflorofrutticoli, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione, nonchè del pesce fresco, anche congelato, destinato ad usi industriali da parte di ditte che lo catturano direttamente o lo acquistano direttamente all'estero, la quale deve essere pertanto riscossa dalle dogane nella misura del 3,30 % per i fiori freschi, il pollame, i conigli e la cacciagione, e del 2,30 % per gli altri cennati prodotti.

TITOLO II.

Associazioni mutue assicurazione bestiame

Art. 5.

Per le entrate conseguite a titolo di premi da associazioni mutue per il bestiame assicurato nell'anno 1962, l'imposta è dovuta in base alla quota fissa di L. 15 per ogni capo di bestiame iscritto in assicurazione nel detto anno.

L'imposta si corrisponde in modo virtuale agli Uffici del registro in base a dichiarazione che le dette associazioni debbono presentare entro il 31 gennaio 1963.

TITOLO III.

Birra

Art. 6.

Per la birra di produzione nazionale, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto a cura del fabbricante, nella misura del 5,80 % e si corrisponde, in modo virtuale, al competente Ufficio del registro giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con regio decreto 16 gennaio 1940, n. 10, sui quantitativi fabbricati e sottoposti ad imposta di fabbricazione nell'anno, in base al prezzo medio di lire 11.000 per ettolitro.

Le somme peraltro addebitate dal fabbricante allo acquirente, separatamente dal prezzo del prodotto, a titolo di spese di trasporto, d'imballaggio od altro, sono soggette all'imposta nella misura e nei modi normali.

Per la birra di provenienza estera l'imposta è del pari dovuta, una volta tanto, nella misura del 6.50 % ed è riscossa in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del

prodotto calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 7.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi cui dà luogo il commercio della birra, sia di produzione nazionale che di provenienza estera.

TITOLO IV.

Caffè e surrogati del caffè - Tè e matè

Art. 8.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei prodotti di seguito elencati è dovuta una volta tanto nella misura sotto indicata, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

A) Caffè, tanto crudo che tostato, estratti o essenze di caffè solidi e surrogati del caffè:
voce doganale 09.01-*a*: caffè: 12 %;
voce doganale 21.01: surrogati del caffè: 8,60 %;
voce doganale 21.02-*a*-1-*beta*: estratti o essenze di caffè solidi: 12 %;

B) Tè e matè:
voce doganale 09.02: tè: 12 %;
voce doganale 09.03: matè: 12 %.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei surrogati del caffè di produzione nazionale è dovuta una volta tanto nella misura del 5,30 % e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita del prodotto, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato allo acquirente nei termini e modi normali.

Art. 9.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei surrogati del caffè successivi alla vendita da parte del produttore e per i passaggi di caffè (sia crudo che tostato), degli estratti o essenze solidi di caffè, di tè, di matè e di surrogati di caffè di provenienza estera, successivi alla loro importazione, nonchè per i passaggi degli estratti o essenze solidi di caffè, prodotti nel territorio dello Stato.

La torrefazione ed ogni altra lavorazione del caffè per conto di terzi danno luogo ad atti economici imponibili a norma di legge.

Lo speciale regime di imposizione di cui al precedente articolo trova applicazione anche per il caffè (sia crudo che tostato), gli estratti o essenze solidi di caffè, il tè ed il matè, contenuti in recipienti di qualsiasi specie o comunque racchiusi in speciali confezioni.

Per le miscele di surrogati di caffè con caffè coloniale torrefatto o con estratti di questo, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura e nei modi normali per ogni passaggio, indipendentemente dal tributo assolto sul caffè impiegato nella produzione delle miscele stesse.

TITOLO V.

Prodotti fertilizzanti e anticrittogamici

Art. 10.

Per il commercio dei prodotti fertilizzanti di produzione nazionale e per il commercio dei prodotti anticrittogamici elencati nel successivo art. 11, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5%, e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita dei detti prodotti, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato all'acquirente, nei termini e modi normali.

Peraltro, ove il prezzo dell'imballaggio sia addebitato separatamente in fattura, limitatamente a tale prezzo l'imposta è dovuta nella misura normale.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera, l'imposta è ugualmente dovuta una volta tanto nella misura del 5 % ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Per l'acquisto e l'importazione dei prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici da parte di ditte che li impiegano direttamente per la fabbricazione di altri fertilizzanti o di altri anticrittogamici ovvero di prodotti di natura diversa, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 2,30 %.

Art. 11.

I prodotti anticrittogamici soggetti al pagamento dell'imposta sull'entrata una volta tanto a norma del precedente art. 10 sono i seguenti:
solfato di rame;
ossicloruro di rame ed altri anticrittogamici al 64% di solfato di rame;
zolfo grezzo molito e anche ventilato;
zolfo raffinato molito e anche ventilato;
zolfo sublimato;
minerali di zolfo molito e anche ventilato;
zolfi ramati;
altri anticrittogamici a base di zinco, con contenuto minimo di etilenbisditiocarbammato di zinco del 65 %, aventi esclusivo impiego in agricoltura.

Art. 12.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 10 è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante o all'importazione, a seconda che trattisi di prodotti nazionali o di provenienza estera.

TITOLO VI.

Prodotti petroliferi, carburanti, combustibili e lubrificanti

Art. 13.

Per il commercio dei prodotti petroliferi, carburanti, combustibili e lubrificanti qui di seguito elencati, la imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

A) Oli minerali carburanti:
voce doganale 27.10-*a*-1: benzina: 5,90 %;

B) Altri oli minerali carburanti:
voce doganale 27.10-*a*-2: acqua ragia minerale: 7.70 %;
voci doganali 27.10-*a*-3; 27.10-*a*-4: petrolio e gasolio: 7.70 %;
voci doganali 27.09-*b*-2; 27.09-*d*; 27.10-*a*-6-*alfa* II; 27.10-*a*-6-gamma: olii grezzi di petrolio naturali e residui della lavorazione di oli minerali (oli combustibili), esclusi quelli destinati alla lavorazione e quelli da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni: 7.70%;

C) Oli minerali combustibili:
voci doganali 27.09-*b*-1; 27.10-*a*-6-*alfa* I: oli grezzi di petrolio naturali e residui della lavorazione di oli minerali da usare direttamente nelle caldaie e nei forni: 4 %;

D) Oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria di petrolio naturale greggio aventi le caratteristiche e destinati all'impiego di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito nella legge 27 giugno 1957, n. 464: 4 %;

E) Petrolio destinato ad uso di riscaldamento domestico contemplato dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 3 maggio 1957, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1957, n. 464: 6 %;

F) Oli minerali lubrificanti:
voci doganali 27.10-*a*-5-*beta*; 38.14-*b*-2: 7 %;

G) Petrolatum:
voce doganale 27-12-*c*-: 7 %;

H) Paraffina solida:
voci doganali 27.13-*a*; 27.13-*c*: 4 %;

Quando i detti prodotti sono destinati a consumi interni delle raffinerie, degli stabilimenti costieri e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa dagli oli anzidetti, l'imposta è dovuta nella misura dell'1 %.

Art. 14.

Le aliquote d'imposta stabilite al precedente articolo si liquidano:

a) per gli oli minerali carburanti e combustibili: sul prezzo pieno di listino, merce nuda, stabilito per la vendita al pubblico dei detti prodotti, escluse eventuali maggiorazioni o diminuzioni di tale prezzo, e, limitatamente alla benzina avio in base al prezzo medio di L. 115 (centoquindici) al litro.

Per i prodotti che godono di particolari agevolazioni (esenzione o riduzione dell'imposta di fabbricazione) la aliquota di imposta si liquida sul prezzo di listino per «merce agevolata» od in mancanza sul prezzo pieno di listino diminuito della imposta di fabbricazione eventualmente non dovuta e della imposta sulla entrata a questa afferente;

b) per gli oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria di petrolio naturale greggio: sul prezzo di vendita praticato nei confronti degli acquirenti; per i prodotti destinati ai consumi interni l'imposta si liquida in base al prezzo di listino degli oli combustibili densi;

c) per gli oli minerali lubrificanti rigenerati: sul prezzo medio di L. 195 (centonovantacinque) al chilogramma;

d) per gli altri oli minerali lubrificanti ed il Petrolatum: sul prezzo medio di L. 300 (trecento) al chilogramma.

Per i prodotti che godono di particolari agevolazioni (esenzione o riduzione dell'imposta di fabbricazione) l'aliquota d'imposta si liquida sul prezzo medio di L. 195 (centonovantacinque) al chilogramma per gli oli minerali rigenerati e di L. 300 (trecento) al chilogramma per gli altri oli lubrificanti ed il Petrolatum diminuiti della imposta di fabbricazione eventualmente non dovuta e dell'imposta sull'entrata a questa afferente;

e) per la paraffina solida: sul prezzo medio di lire 140 (centoquaranta) al chilogramma.

Gli stessi criteri dovranno seguirsi per la liquidazione della imposta dovuta sui prodotti destinati al consumo interno delle raffinerie, degli stabilimenti costieri, nonchè degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici.

Art. 15.

L'imposta dovuta a norma dei precedenti articoli si corrisponde:

a) per i prodotti provenienti dall'estero e per quelli estratti dai depositi doganali: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento;

b) per i prodotti nazionali e nazionalizzati schiavi d'imposta di fabbricazione, da estrarre dalle fabbriche o dai depositi nazionali: a cura di chi effettua la estrazione, mediante versamento diretto dell'imposta dovuta sul conto corrente del competente Ufficio del registro.

A tal fine, gli Uffici tecnici imposte di fabbricazione e le dogane, per i depositi da esse vigilati, prima di autorizzare la estrazione dei prodotti sono tenuti ad assicurarsi che l'imposta sull'entrata sia stata corrisposta nella misura ed in base al prezzo stabilito dai precedenti articoli, e prenderanno nota sulle proprie scritture degli estremi relativi all'eseguito versamento.

Art. 16.

Non dànno luogo ad entrata imponibile, in quanto siano esenti dalla imposta di fabbricazione, i prodotti contemplati al precedente art. 13 destinati a bunkeraggio o comunque a provviste di bordo di navi mercantili ed aeromobili, nonchè le esportazioni dei detti prodotti da parte di chi ne effettua l'estrazione dalle fabbriche e dai depositi doganali sia direttamente che a mezzo di esportatore, osservate in quest'ultimo caso le disposizioni di cui all'art. 21 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Non costituiscono del pari entrata imponibile, i prodotti che si trasferiscono, sotto vincolo cauzionale, dalle raffinerie e dai depositi doganali ad altre raffinerie e ad altri depositi doganali.

Art. 17.

Le aliquote stabilite dal precedente art. 13 sono comprensive della imposta dovuta per tutti gli atti economici che abbiano per oggetto i prodotti ivi indicati, sia precedenti che successivi allo sdoganamento od alla legittimazione.

Dette aliquote assorbono anche l'imposta sull'entrata relativa alla importazione ed agli scambi nello Stato dei seguenti prodotti:

1) olio greggio di petrolio naturale destinato alla lavorazione;

2) residui della lavorazione di oli minerali destinati alla trasformazione;

3) oli lubrificanti altri, destinati alla fabbricazione di oli bianchi e per trasformatori;

4) oli minerali destinati alla trasformazione in prodotti chimici di natura diversa dagli oli anzidetti.

Dette aliquote non assorbono l'imposta relativa alla fornitura dei prodotti indicati nel precedente art. 13, quando, il venditore assume contemporaneamente, anche con separato contratto, la prestazione di servizi per la cui esecuzione è necessario l'impiego dei prodotti citati.

TITOLO VII.

Combustibili fossili

Art. 18.

Per il commercio dei combustibili fossili, qui di seguito elencati, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

a) Combustibili fossili d'importazione: 5,50 %:
carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali, anche agglomerati; carbone coke.

b) Combustibili fossili nazionali: 4 %:
carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali, anche agglomerati.

Le dette aliquote si liquidano:

1) per le vendite effettuate dal produttore nazionale: sul prezzo complessivo addebitato all'acquirente,

2) per le importazioni dall'estero: sul valore di importazione calcolato dalle dogane ai sensi dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Per le vendite effettuate alle Amministrazioni dirette ed autonome dello Stato dai produttori nazionali, la imposta è dovuta in base alla aliquota del 3 %; peraltro, per le eventuali successive cessioni da parte delle dette Amministrazioni nei confronti di commercianti, industriali o esercenti, si rende applicabile la imposta integrativa dell'1 % da corrispondersi nei modi e termini normali in base ad emissione di apposito documento.

Per gli acquisti di combustibili fossili effettuati direttamente all'estero dalle industrie siderurgiche, e per le vendite alle medesime fatte direttamente dai produttori nazionali, l'imposta è dovuta in base alla aliquota del 3 %, limitatamente ai quantitativi di detti prodotti dalle medesime industrie direttamente ed esclusivamente impiegati nelle proprie aziende.

L'industriale che eccezionalmente venda o destini a produzioni diverse da quelle siderurgiche, quantitativi di combustibile fossile acquistato o importato col pagamento dell'imposta nella misura del 3 %, è tenuto per tali vendite o destinazioni a corrispondere l'imposta integrativa dell'1 % o del 2,50 % rispettivamente per i prodotti nazionali o per quelli d'importazione nei detti modi e termini normali.

Art. 19.

L'imposta dovuta a norma del precedente articolo si corrisponde:

a) per i prodotti nazionali: a cura dei produttori, all'atto della prima vendita nei confronti di chiunque effettuata, in base a regolari fatture e nei modi e termini normali;

b) per i combustibili fossili di provenienza estera: in modo virtuale alle dogane, all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 20.

Le aliquote condensate stabilite al precedente art. 18 sono comprensive dell'imposta che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei prodotti ivi indicati, del carbone coke prodotto dalle cokerie e dalle officine del gas e degli agglomerati (mattonelle, ovuli, ecc.) fabbricati con minuti di carbone d'importazione o di produzione nazionale.

Dette aliquote non assorbono l'imposta relativa alla fornitura di combustibili fossili e degli altri prodotti di cui al precedente comma, quando il venditore assume contemporaneamente, anche con separato contratto, la prestazione di servizi per la cui esecuzione viene impiegato il combustibile fornito.

TITOLO VIII.

Specialità medicinali

Art. 21.

Per il commercio delle specialità medicinali, come tali considerate dal regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, convertito nella legge 9 gennaio 1927, n. 58, e dal relativo regolamento approvato con il regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 4,30 % e si corrisponde, nei termini e modi normali, a cura del fabbricante o produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico indicato sull'involucro esterno della confezione.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera, ancorchè importati sfusi, l'imposta è dovuta egualmente una volta tanto nella misura del 5,30 %, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico nello Stato del prodotto, da indicarsi a cura dell'importatore e sotto la sua diretta responsabilità, nella dichiarazione d'importazione.

Art. 22.

Agli effetti della disposizione di cui al precedente articolo è considerato fabbricante o produttore anche chi affida la preparazione o lavorazione delle specialità medicinali ad altri fabbricanti, come pure chi esegue soltanto operazioni terminali occorrenti per mettere le dette specialità in commercio.

Sono egualmente considerati fabbricanti i farmacisti che producono specialità medicinali in propri laboratori (officine) direttamente comunicanti con la farmacia.

Per la importazione di specialità medicinali sfuse, da porsi in commercio previo confezionamento nello Stato, l'imposta all'atto dello sdoganamento è dovuta in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico nello Stato del prodotto confezionato, da indicarsi dagli

importatori, sotto la loro diretta responsabilità, nella dichiarazione d'importazione.

Per le specialità medicinali di produzione nazionale o importate all'estero, preparate in apposite confezioni ospedaliere, l'imposta si corrisponde, in base alle aliquote stabilite al precedente articolo, come segue:

a) per quelle di produzione nazionale: da parte del fabbricante sul prezzo di vendita risultante dalla fattura, nota o documento;

b) per quelle di provenienza estera: sul valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 23.

I fabbricanti di specialità medicinali che effettuino anche la vendita al pubblico dei propri prodotti, in proprie farmacie, sono tenuti a corrispondere l'imposta sull'entrata di cui al precedente art. 21 con riferimento al prezzo ufficiale di vendita al pubblico indicato sull'involucro esterno della confezione e nei modi e termini normali, in base a nota di accompagnamento da redigersi, in doppio esemplare, per ogni consegna o spedizione della merce alle farmacie ad essi appartenenti.

Art. 24.

I farmacisti che producono specialità medicinali in propri laboratori (officine) direttamente comunicanti con la farmacia, ai fini della corresponsione dell'imposta sull'entrata nella misura prevista al precedente art. 21, hanno l'obbligo di tenere nel detto laboratorio un apposito registro di carico e scarico della produzione, da sottoporre alla preventiva vidimazione da parte del competente Ufficio del registro.

Nella parte del carico del registro devono essere annotate, giorno per giorno, le specialità medicinali prodotte nel laboratorio, indicando, per ciascuna specialità, la denominazione, i numeri della serie e categoria e il quantitativo.

Nella parte dello scarico, devono essere annotati, giorno per giorno, i quantitativi delle specialità vendute nella farmacia, con l'indicazione del prezzo ufficiale di vendita al pubblico.

Entro il lunedì di ciascuna settimana, sulla base delle risultanze del registro della « produzione », il farmacista deve effettuare il pagamento, nei modi normali (applicazione di entrambe le sezioni delle prescritte marche doppie sul detto registro od a mezzo del servizio dei conti correnti postali), della imposta di cui all'art. 21 per i prodotti passati e venduti nella farmacia nella settimana chiusasi con la domenica precedente.

Per le eventuali vendite delle proprie specialità effettuate dal farmacista a grossisti o ad altri farmacisti, l'imposta di cui all'art. 21 è dovuta nei modi e termini normali, in base a fattura od altro equivalente documento, i cui estremi devono essere annotati nella parte dello scarico del registro della « produzione ».

Art. 25.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 21 è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi delle specialità medicinali successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante od all'importazione, a seconda che trattasi di prodotti nazionali o di provenienza estera.

Art. 26.

La cessione gratuita dei campioni di specialità medicinali da parte di fabbricanti ai medici, non costituisce atto economico imponibile ove coesistano le seguenti condizioni:

a) che la spedizione o consegna dei campioni venga effettuata con nota o distinta di accompagnamento, da emettersi a cura dei fabbricanti in caso di spedizione ovvero degli intermediari, collaboratori scientifici o propagandisti dei detti fabbricanti, nell'ipotesi che i campioni vengano consegnati da tali intermediari ai medici. Detta nota deve contenere la precisa identificazione dei campioni stessi, con particolare riguardo alla denominazione dei prodotti, ai numeri della serie o categoria ed alla quantità, senza che la detta nota o distinta contenga una qualsiasi indicazione di prezzo o valore.

Nel caso che i prodotti siano distribuiti in omaggio per tramite di ausiliari del commercio, è fatto obbligo a questi ultimi di istituire un registro di carico e scarico, precedentemente vidimato e bollato ai sensi dell'art. 112 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, nel quale dovranno essere annotate nella parte del carico le note di accompagnamento emesse dalla ditta fabbricante, e nella parte dello scarico le corrispondenti note di accompagnamento emesse dagli ausiliari;

b) che sull'etichetta o sull'involucro esterno di ogni singola specialità risulti apposta la leggenda « campione gratuito per i medici, del quale è vietata la vendita » o altra equivalente.

La inosservanza anche di una sola delle indicate condizioni, implica il pagamento dell'imposta sulla entrata nella misura stabilita dall'art. 21.

E' del pari esente da imposta la importazione di campioni gratuiti di specialità medicinali già preparati nelle apposite confezioni portanti sull'involucro esterno la leggenda di cui alla precedente lettera b), inviati dalle case estere direttamente ai medici.

Per le importazioni di campioni di specialità medicinali, preparate in confezioni portanti sull'involucro esterno la leggenda di cui alla precedente lettera b), effettuate dalle organizzazioni commerciali, industriali od ausiliarie delle case estere per la cessione gratuita ai medici, l'imposta sull'entrata, nella misura stabilita dal precedente art. 21, si liquida sul prezzo ufficiale di vendita al pubblico nello Stato del prodotto. Per le importazioni dei medesimi campioni in confezioni diverse da quelle apprestate per la vendita al pubblico, l'imposta sull'entrata, nella misura stabilita dal precedente art. 21, si liquida sul valore d'importazione dei detti prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

TITOLO IX.

Baccalà, stoccafisso ed aringhe

Art. 27.

L'imposta sull'entrata per il commercio delle aringhe, del baccalà e dello stoccafisso, nello stato di lavorazione e preparazione a fianco di ciascun prodotto

indicato, è dovuta una volta tanto in base alle seguenti aliquote, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, sul valore d'importazione dei prodotti stessi, calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

voce doganale 03.02-*b*-1: aringhe salate, secche o affumicate: 6,30% ;

voce doganale ex 03.02-*b*-2: baccalà secco o salinato: 7,30 % ;

voce doganale 03.02-*b*-3: stoccafisso: 7,30 %.

Per l'importazione di baccalà e di stoccafisso effettuata da industriali che destinano direttamente i prodotti importati alla preparazione e conservazione in recipienti ermeticamente chiusi, con l'aggiunta di olio e di altri ingredienti (voce doganale 16.04-*a*-1-*delta*), l'imposta è dovuta nei modi indicati dal precedente comma in base alla aliquota del 2,30 % ; l'industriale che eccezionalmente venda o destini a produzioni diverse quantitativi di baccalà e di stoccafisso importati con il pagamento della imposta nella misura del 2,30 % è tenuto, per tali vendite o destinazioni, a corrispondere l'imposta integrativa del 5 %, nei modi e termini normali.

Art. 28

L'imposta assolta a norma del precedente art. 27, primo comma, è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi di aringhe (salate, secche o affumicate), di baccalà (salato o secco), compresi i filetti di baccalà preparati e posti in commercio in particolari confezioni, e di stoccafisso successivi alla importazione.

Del pari è comprensiva degli anzidetti passaggi di baccalà e di stoccafisso l'imposta del 5 % assolta a titolo integrativo di quella del 2,30 % a norma del precedente art. 27, secondo comma.

TITOLO X.

Zucchero

Art. 29.

L'imposta sull'entrata per il commercio dello zucchero, salvo quanto disposto dal successivo art. 32, è dovuta una volta tanto nella misura:

a) del 5,30 % per lo zucchero di produzione nazionale;

b) del 6 % per lo zucchero di provenienza estera.

Art. 30.

L'imposta dovuta a norma del precedente articolo si corrisponde:

1) per lo zucchero di produzione nazionale: a cura del produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita e nei modi e termini normali;

2) per lo zucchero di provenienza estera: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 31.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dello zucchero successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante od alla importazione.

Art. 32.

Per lo zucchero destinato ad usi industriali, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 2,30 % e si corrisponde:

a) per lo zucchero di produzione nazionale: all'atto della vendita effettuata dal produttore nei diretti confronti dell'industriale trasformatore, a cura dello stesso produttore ed in base al prezzo globale di vendita;

b) per lo zucchero di provenienza estera, acquistato direttamente all'estero dall'industriale trasformatore: all'atto della importazione, ed è riscossa dalle dogane in base al valore calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'industriale trasformatore deve comprovare tale sua qualità nel modo seguente:

1) per gli acquisti di zucchero effettuati nello Stato presso produttori: mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi a cura della competente Camera di commercio;

2) per le importazioni di zucchero dall'estero: mediante apposita specifica indicazione da inserire nella dichiarazione di importazione dallo stesso industriale trasformatore, alla quale dev'essere allegato un certificato del competente U.T.I.F. attestante che lo stabilimento a cui è destinato il prodotto è attrezzato per la lavorazione industriale dello zucchero. L'operazione d'importazione deve eseguirsi presso la dogana nella cui circoscrizione si trova lo stabilimento; lo zucchero deve essere trasferito dalla dogana di confine a quella destinataria col vincolo della bolletta di cauzione.

L'industriale trasformatore che effettui eccezionalmente le vendite dello zucchero acquistato o importato col pagamento della imposta nella misura stabilita dal presente articolo, è tenuto, per tali vendite, a corrispondere l'imposta in ragione del 3 % sul prezzo praticato all'acquirente.

La stessa imposta è dovuta quando l'industriale trasformatore destini alla rivendita al minuto lo zucchero in propri negozi di vendita al pubblico.

Per lo zucchero grezzo importato dagli zuccherifici e destinato, dopo la raffinazione, alla rivendita nei confronti di industriali trasformatori l'imposta una volta tanto è dovuta, all'atto dell'importazione, nella misura del 4,30 % e si corrisponde, giusta le disposizioni di cui alla lettera *b*) del presente articolo. All'uopo lo zuccherificio importatore deve indicare nella dichiarazione d'importazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, che lo zucchero grezzo importato è destinato, dopo la raffinazione nei propri stabilimenti, alla rivendita nei confronti di industriali trasformatori.

TITOLO XI.

Spezie

Art. 33.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei prodotti sotto elencati allo stato naturale o ridotti in polvere, è dovuta una volta tanto, nella misura del 14 % ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-

legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

voce doganale 09.04: pepe e pimenti;
voce doganale 09.05: vainiglia;
voce doganale 09.06: cannella e fiori di cinnamomo;
voce doganale 09.07: garofani;
voce doganale 09.08-*a*: noci moscate con o senza guscio;
voce doganale 09.08-*b*; macis;
voce doganale 09.08-*c*: amomi e cardamomi;
voce doganale 09.10-*c*: zenzero.

Art. 34.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi alla importazione dei prodotti nello stesso articolo elencati.

Lo speciale regime d'imposizione di cui al precedente articolo trova applicazione anche per i prodotti nello stesso articolo elencati, preparati in speciali confezioni allo stato naturale o ridotti in polvere ed anche quando trattisi di miscele di qualità diverse dello stesso prodotto.

TITOLO XII.

Gas metano

Art. 35.

Per il commercio del gas metano, naturale e sintetico a qualunque uso destinato, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5 % e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita, nei modi e termini normali.

Per la somministrazioni effettuate dal produttore direttamente agli utenti a mezzo di impianti di trasporto (metanodotti) e di distribuzione, l'imposta si corrisponde giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con il regio-decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Per il gas metano, naturale e sintetico, venduto da un produttore ad un altro produttore che acquista per la rivendita, la imposta di cui al precedente primo comma, si corrisponde a cura del produttore acquirente all'atto della rivendita ed in base al prezzo praticato nei confronti di chi acquista. Le fatture relative allo scambio fra produttori del gas metano, da rilasciarsi obbligatoriamente in doppio esemplare, sono soggette alla imposta di bollo di cui all'art. 24 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, e devono contenere la indicazione che trattasi di vendita tra produttori.

Lo speciale regime d'imposizione di cui ai precedenti commi non si applica alle miscele di gas metano con altri gas.

Art. 36.

L'aliquota d'imposta stabilita all'articolo precedente, è comprensiva dell'imposta dovuta per tutti gli atti economici relativi al commercio del gas metano, naturale e sintetico.

TITOLO XIII.

Lievito per panificazione

Art. 37.

Per il commercio del lievito fresco e secco per panificazione l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5,30 %, e si corrisponde a cura dei fabbricanti giusta le norme e modalità di cui all'articolo seguente.

Art. 38.

Le ditte fabbricanti di lievito fresco e secco per panificazione devono tenere un apposito registro delle vendite, sul quale debbono cronologicamente annotare tutte le consegne o spedizioni di lievito effettuate sia nei confronti dei diretti acquirenti che nei confronti dei propri depositari o rappresentanti, con la indicazione, per ciascuna consegna o spedizione, della data in cui la medesima viene effettuata, delle generalità del destinatario, del quantitativo di lievito consegnato o spedito, e del relativo prezzo.

Entro i primi cinque giorni di ciascun mese il fabbricante, sull'ammontare complessivo delle vendite effettuate, risultante dal detto registro, deve provvedere a liquidare l'imposta dovuta, effettuandone il pagamento mediante versamento diretto sul conto corrente postale del competente Ufficio del registro.

Il registro delle vendite deve essere prima dell'uso presentato al competente Ufficio del registro per lo espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato col regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Art. 39.

Per le importazioni dall'estero di lievito fresco e secco per panificazione, l'imposta, nella misura dell'8,60 %, è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotto, calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 40.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici relativi al lievito fresco e secco per panificazione.

TITOLO XIV.

Gas di petrolio liquefatti e loro miscele

Art. 41.

Per gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi, semplici o in miscela fra loro, resi liquidi con la compressione (gas di petrolio liquefatti), l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura dell'11 % per i detti gas destinati come carburanti nell'autotrazione e del 15 % per i citati gas destinati ad altri usi e si corrisponde:

a) per i gas di provenienza estera e per quelli estratti dai depositi doganali: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione calcolato a norma dell'art. 18 del regio

decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762;

b) per i gas di produzione nazionale: a cura di chi effettua la estrazione dalle fabbriche o dai depositi nazionali in base al prezzo medio di L. 30 per chilogramma di gas liquido maggiorato dell'imposta di fabbricazione effettivamente dovuta, mediante versamento diretto dell'imposta entrata sul conto corrente del competente Ufficio del registro;

c) per i gas di produzione nazionale destinati agli usi di cui all'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito nella legge 27 giugno 1957, n. 464: a cura di chi effettua la estrazione dalle fabbriche o dai depositi doganali, in base al prezzo medio di L. 30 per chilogramma, maggiorato dell'imposta di fabbricazione di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, al netto della restituzione dell'imposta stessa prevista dal detto art. 9, mediante versamento diretto dell'imposta entrata dovuta sul conto corrente del competente Ufficio del registro.

Gli Uffici tecnici imposte di fabbricazione e le dogane, per i depositi da esse vigilati, prima di autorizzare la estrazione dei prodotti, sono tenuti ad assicurarsi che l'imposta sull'entrata sia stata corrisposta in base ai criteri di cui sopra e prenderanno nota nelle loro scritture degli estremi relativi all'eseguito versamento.

Per i gas di cui alla lettera c) ove non si verifichino le utilizzazioni di cui al detto art. 9, è dovuta, a titolo di integrazione, a cura dell'acquirente di tali prodotti, la differenza di imposta sull'entrata in meno assolta all'Erario.

Art. 42.

L'imposta assolta a norma dell'articolo precedente è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi, semplici o in miscela tra loro, resi liquidi con la compressione (gas di petrolio liquefatti), sia precedenti che successivi allo sdoganamento od alla estrazione dalle fabbriche o dai depositi nazionali.

L'aliquota stabilita dall'articolo precedente assorbe anche l'imposta sull'entrata dovuta per l'importazione e per la vendita dei suddetti gas destinati alla trasformazione in prodotti chimici di natura diversa dai gas stessi.

TITOLO XV.

Acque minerali naturali, medicinali o da tavola, acque e bevande gassate e ghiaccio

Art. 43.

Per il commercio delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola, nonchè delle acque e bevande gassate di produzione nazionale e per il commercio del ghiaccio, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto, a cura del produttore o fabbricante, nella misura del 4,30 % e si corrisponde in modo virtuale al competente Ufficio del registro giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, sui quantitativi venduti nell'anno con riferimento ai prezzi medi di vendita delle varie specie di prodotti, praticati nei confronti dei rivenditori al dettaglio o dei pubblici esercizi.

I detti prezzi medi sono determinati, per l'anno di competenza, entro il mese di febbraio dall'intendente di finanza nella cui circoscrizione è situato lo stabilimento o la fabbrica, sentita la locale Camera industria e commercio, ed entro la stessa data devono essere comunicati agli Uffici del registro della Provincia. A tal fine gli interessati sono tenuti a segnalare alla competente Intendenza di finanza, entro il mese di gennaio 1962, la esistenza dello stabilimento o della fabbrica e le varie specie di prodotti ottenuti o fabbricati.

Art. 44.

Le ditte produttrici di acque minerali naturali, medicinali o da tavola, di acque e bevande gassate e di ghiaccio, hanno l'obbligo di tenere un apposito « registro della produzione » da sottoporre alla preventiva vidimazione da parte del competente Ufficio del registro, sul quale dovranno essere annotati i quantitativi della produzione giornaliera distintamente per ciascuna specie di prodotti. Alla fine di ogni mese i quantitativi prodotti dovranno essere riepilogati singolarmente per ciascuna specie a cura del produttore o fabbricante che dovrà apporre in calce al riepilogo stesso la propria firma e la data.

Art. 45.

Per le acque minerali naturali, medicinali o da tavola, per le acque e bevande gassate e per il ghiaccio di provenienza estera, l'imposta è del pari dovuta una volta tanto, nella misura del 6,30 % per le acque minerali naturali, medicinali o da tavola e per le acque e bevande gassate e del 4,30 % per il ghiaccio, ed è riscossa in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 46.

I prodotti soggetti al trattamento tributario stabilito dai precedenti articoli sono i seguenti:

ghiaccio;

acque gassate in genere;

acque minerali artificiali da tavola;

acque minerali naturali, medicinali o da tavola;

bevande preparate con le acque suddette e con la aggiunta di sciroppi, polpe o succhi di agrumi o di frutta o di altro ingrediente, escluse quelle che abbiano un contenuto alcoolico superiore all'1 %.

Art. 47.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi cui dà luogo il commercio del ghiaccio e delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola e delle acque e bevande gassate, sia di produzione nazionale che di provenienza estera.

TITOLO XVI.

Legname resinoso da opera

Art. 48.

Per il legname resinoso da opera di produzione nazionale l'imposta sull'entrata è stabilita una volta tanto nella misura dell'8 %, ed è dovuta:

a) in dipendenza della vendita o della concessione, a qualsiasi titolo ed a chiunque effettuata, del taglio di boschi o di piante resinose;

b) in dipendenza della vendita del legname resinoso da opera, nello stato di lavorazione di cui al seguente art. 49, prodotto direttamente dal privato proprietario del bosco.

L'imposta si corrisponde in base al prezzo o valore di macchiatico per metro cubo, nei modi e termini stabiliti dai seguenti articoli.

Art. 49.

L'aliquota condensata d'imposta di cui al precedente articolo è compresiva dell'imposta afferente l'acquisto o la concessione del taglio di boschi o delle piante resinose, nonchè di quella che sarebbe dovuta per il commercio del legname resinoso (larice, abete e pino, compreso il cimbro) nello stato di lavorazione di cui appresso:

1) legname rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia;

2) travi semplicemente sgrossate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni, compresi i pali di abete, larice e pino anche iniettati o impregnati;

3) legname segato, tavolame e travature di qualunque lunghezza e spessore.

Art. 50.

Lo speciale regime d'imposizione stabilito dall'art. 48 non si estende:

a) al legname da opera che non sia di natura resinosa;

b) ai lavori e manufatti ottenuti con l'impiego di legname resinoso da opera, comprese le perline (tavole con incastro), i listoni di larice e di abete lavorati nello Stato, i palchetti di legno, le scurette (tavole piallate predisposte per la messa in opera), i compensati, il legname operato, il legname adatto per la pavimentazione, i listelli ed il segato comunque ricavati di larghezza inferiore a cm. 8 e di spessore fino a mm. 30, nonchè gli scarti, gli zoccoli, le punte, i cascami e refili, ecc.

Per il legname e per i lavori di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura normale, e si corrisponde nei modi e termini prescritti dall'art. 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

Art. 51.

L'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 48 si accerta:

a) per le vendite e concessioni di taglio di boschi e di piante resinose, a qualsiasi titolo effettuate, risultanti da contratto sottoposto alla formalità della registrazione: in base ai corrispettivi globali del prezzo di macchiatico risultanti dai contratti stessi;

b) per le vendite o concessioni di taglio di boschi e di piante resinose a qualsiasi titolo effettuate, risultanti da contratto verbale o comunque da contratto non assoggettato alla formalità di registrazione: in base ai corrispettivi globali del prezzo di macchiatico convenuti, da denunciarsi nei modi e nei termini stabiliti al successivo art. 53;

c) per la vendita del legname resinoso da opera prodotto direttamente dal privato proprietario del bosco: in base al prezzo medio di macchiatico, corrente nella zona ove trovasi situato il bosco, da denunciarsi nei modi e termini stabiliti al successivo art. 53.

Art. 52.

Nel caso di vendite o concessioni di taglio di boschi o di piante resinose poste in essere mediante contratto sottoposto alla formalità della registrazione, il contratto stesso deve obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

a) ubicazione del bosco o delle piante resinose oggetto del taglio;

b) qualità delle piante resinose oggetto del taglio e resa presuntiva in metri cubi del taglio stesso;

c) prezzo o valore unitario per metro cubo e globale di macchiatico relativo al taglio del bosco o di piante resinose oggetto del contratto.

Art. 53.

Per le vendite e concessioni di tagli di bosco o di piante resinose risultanti da contratto verbale o comunque da contratto non assoggettato alla formalità della registrazione, ai fini della liquidazione e del pagamento dell'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 48, deve essere presentata, entro il termine di dieci giorni decorrenti dal giorno in cui è avvenuta la vendita o concessione, apposita denuncia all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione sono situati il bosco o le piante resinose oggetto della vendita o concessione, contenente le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e domicilio dei contraenti;

b) ubicazione del bosco o delle piante resinose oggetto del taglio;

c) qualità delle piante resinose oggetto del taglio e resa presuntiva in metri cubi del taglio stesso;

d) prezzo o valore unitario per metro cubo e globale di macchiatico relativo al taglio del bosco o di piante resinose oggetto della denuncia.

La denuncia deve essere presentata in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito al denunciante dall'Ufficio del registro con l'annotazione degli estremi dell'avvenuta registrazione della stessa sul registro di formalità mod. VI, nonchè degli estremi relativi alla bolletta di riscossione dell'imposta dovuta, staccata dall'apposito bollettario mod. 72-*A*; tali annotazioni vanno convalidate con la firma del capo dell'ufficio e con l'apposizione del timbro a calendario.

Per le vendite del legname resinoso da opera, direttamente prodotto dal privato proprietario, deve essere, entro dieci giorni da quello in cui vengono effettuate le vendite, inviata al competente Ufficio del registro, a mezzo di lettera raccomandata, apposita denuncia contenente il cognome, nome e domicilio dell'acquirente, la qualità e il preciso quantitativo del legname venduto.

Art. 54.

Sono obbligati alla presentazione della denunzia di cui al precedente art. 53:

1) per le vendite e concessioni di taglio di boschi risultanti da contratto verbale e comunque da con-

tratto non assoggettato alla formalità della registrazione:

a) l'Azienda del demanio forestale, i Comuni, le Provincie e gli Enti morali in genere, nella loro qualità di venditori;

b) gli acquirenti, quali essi siano, quando il venditore non sia uno degli enti di cui alla precedente lettera a);

2) per le vendite del legname resinoso da opera effettuate dal privato proprietario che ha provveduto direttamente al taglio del bosco e delle piante resinose: il venditore.

Art. 55.

Al pagamento dell'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 48, devono provvedere:

a) all'atto della registrazione dei contratti: le persone che richiedono la registrazione stessa, per le vendite e concessioni di tagli di bosco e di piante resinose risultanti da contratti soggetti alla formalità della registrazione;

b) all'atto della presentazione della prescritta denuncia: le persone obbligate alla presentazione della denuncia stessa, per le vendite o concessioni di taglio di boschi o di piante resinose risultanti da contratti verbali o comunque non assoggettati a registrazione.

Peraltro, per le vendite del legname resinoso da opera, prodotto direttamente dal privato proprietario, fermo l'obbligo della presentazione della prescritta denunzia, a cura del proprietario stesso, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 53, il pagamento della imposta dovuta deve essere effettuato dall'acquirente. A tal fine i singoli acquirenti dovranno, entro dieci giorni dalla data dell'acquisto del legname, produrre al competente Ufficio del registro una nuova apposita denuncia, contenente il cognome, nome e domicilio del venditore, la qualità e il preciso quantitativo del legname acquistato, sulla quale l'imposta deve essere liquidata e riscossa con le norme di cui al successivo art. 56.

Art. 56.

L'imposta sull'entrata, nei casi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 51 ed altresì per i contratti sottoposti alla formalità della registrazione, esclusi quelli stipulati dall'Azienda del demanio forestale, dai Comuni e dalle Provincie, deve essere liquidata e riscossa dagli Uffici del registro sui prezzi, corrispettivi valori di macchiatico convenuti e denunciati, purchè non risultino inferiore ai prezzi medi di macchiatico per metro cubo correnti nelle località ove si trovano il bosco o le piante oggetto del taglio, riferibili ai prezzi medi risultanti dai contratti di vendita o di concessione stipulati dall'Azienda del demanio forestale, dai Comuni e dalle Provincie e sottoposti alla formalità della registrazione presso l'Ufficio del registro che ha ricevuto la denuncia ed in mancanza presso gli Uffici del registro vicimori.

Art. 57.

Ai fini della liquidazione definitiva dell'imposta sull'entrata, le parti interessate devono presentare all'Ufficio del registro, presso il quale è stata effettuata la registrazione dei contratti ovvero presentata la prescritta denuncia delle vendite o concessioni di tagli di bosco o di piante resinose, entro venti giorni decorrenti dalla data in cui sono state ultimate le operazioni di contamento, la denuncia dei quantitativi di legname in metri cubi effettivamente ricavati dal taglio del bosco e delle piante resinose.

In base a tale denuncia definitiva, gli Uffici del registro provvedono alla liquidazione ed alla riscossione dell'imposta eventualmente ancora dovuta ed a comunicare alle stesse parti interessate, ai fini della decorrenza del termine per la richiesta del rimborso, il credito d'imposta risultante a loro favore.

Art. 58.

I Comuni autorizzati al taglio di boschi per il soddisfacimento di « usi civici », i quali, successivamente alla distribuzione per gli « usi » suddetti, provvedono alla vendita della eccedenza di legname, nello stato di lavorazione di cui al precedente art. 49, sono tenuti a presentare la prescritta denuncia ed al contemporaneo pagamento della relativa imposta dovuta, entro dieci giorni dalla effettuata vendita.

Art. 59.

Per il legname resinoso da opera di provenienza estera, la imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto in base alle aliquote di seguito specificate, ed è liquidata e riscossa a cura delle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

a) travature e tavolame di qualunque lunghezza: 6 %;

b) travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni, compresi i pali di abete, larice e pino anche iniettati o impregnati: 7 %;

c) legname rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia, suscettibile di ulteriori lavorazioni: 8 %

L'imposta assolta a norma del presente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici posti in essere nello Stato relativi al commercio del suddetto legname.

Per legname resinoso deve intendersi: il larice, il pino, l'abete, il pitch pine (pino resinoso d'America), il fiandra (pino bianco e rosso di Svezia), il silver sprucc (abete del Pacifiico), l'oregon pine o douglas fir (pino dell'Oregon), il pino cirmolo detto anche pino cembro o zimbro, il pino moscovia, di Arcangelo e tipi di piante resinose similari.

Per la importazione di legname resinoso in esenzione dai dazi doganali da parte di ditte che lo impiegano direttamente nelle aziende minerarie nazionali (puntelli) o nella fabbricazione della pasta di legno chimica e meccanica od anche nella fabbricazione di pannelli costituiti da trucioli e cascami di legno agglomerati con resine o altri leganti, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 3 %.

Le ditte importatrici del legname resinoso da opera di cui al precedente comma, ove, successivamente alla importazione, invece di impiegare il legname stesso direttamente negli usi ivi indicati, lo vendano ad altri operatori economici, sono tenute per tali vendite a corrispondere, nei modi e termini normali, l'imposta integrativa del 3 %, 4 % e 5 %, rispettivamente per i prodotti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma del presente articolo.

Per il legname e per i lavori di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 50, di provenienza estera, la imposta sull'entrata è dovuta nella misura normale del 3,30 %.

TITOLO XVII
Pelli da pellicceria e confezioni in pellicceria

Art. 60.

L'imposta sull'entrata per il commercio delle pelli da pellicceria o parti di esse è dovuta una volta tanto nella misura seguente:

a) pelli da pellicceria, fini: voci doganali: 43.01-*a*; 43.02-*a*-1; 43.02-*b*-1; 43.03-*a*: 23,30 %;

b) pelli da pellicceria comuni: voci doganali: ex 43.01-*b* (escluse le pelli di agnello delle Indie non aventi pelo arricciato e le pelli di agnello della Cina, della Mongolia e del Tibet, ed escluse altresì le pelli di capra, capretto e capretta dello Yemen, della Cina e della Mongolia in quanto pelli non buone da pellicceria); 43.02-*a*-2; 43.02-*b*-2; 43.02-*c*; 43.03-*b*: 8,30 %.

Il tributo si corrisponde:

1) per le pelli di produzione nazionale: all'atto della vendita delle pelli alle ditte che ne effettuano la concia, sia per la rivendita allo stato di pelli conciate, sia per usarle nella propria industria, in base a fattura od altro equivalente documento da rilasciarsi nei modi e termini normali a cura del venditore e sul prezzo globale di vendita;

2) per le pelli di provenienza estera: all'atto dello sdoganamento, in modo virtuale con versamento diretto alle dogane, in base al valore determinato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'imposta assolta come sopra è comprensiva, per i prodotti nazionali, di quella che sarebbe dovuta per i passaggi anteriori e successivi alla vendita fatta alle ditte che effettuano la concia, e per i prodotti di provenienza estera, di quella che sarebbe dovuta ver i passaggi successivi alla importazione. L'imposta comprende, altresì, i passaggi afferenti le confezioni in pellicceria.

Art. 61.

Per le pelli da pellicceria fini e comuni, di produzione nazionale, crude, fresche o secche, escluse in ogni caso quelle preparate, destinate all'esportazione, l'imposta è dovuta una volta tanto nella misura dell'8,30 % per quelle fini e nella misura del 3,30 % per quelle comuni, in base al prezzo di vendita risultante dalla fattura emessa nei confronti dell'acquirente estero, e si corrisponde nei modi e termini normali sul duplo della fattura medesima in possesso dell'esportatore.

Il duplo suddetto deve essere esibito alla competente dogana, la quale, dopo aver accertata la regolare corresponsione della imposta sull'entrata dovuta, vi appone il proprio visto con la indicazione degli estremi della bolletta di esportazione.

Art. 62.

Per le pelli di coniglio, lepre e similari di estera provenienza, inoltrate, prima dello sdoganamento, agli stabilimenti di secretatura col vincolo della bolletta di cauzione ed introdotte in appositi magazzini sotto vigilanza doganale, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 3,30 % ed è liquidata e riscossa a cura delle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Per le vendite di pelli di coniglio, lepre e similari, crude, fresche o secche, di produzione nazionale, effettuate nei confronti di cappellifici, pelifici ed industrie non conciarie, la imposta è dovuta nella misura del 3,30 % nei modi e termini normali; fermo, per le vendite poste in essere da commercianti, l'obbligo ai medesimi di corrispondere l'imposta per il precedente acquisto nella stessa misura del 3,30 %, in base a documento da emettersi contemporaneamente al rilascio della fattura alle dette industrie.

Art. 63.

Per le pelli da pellicceria, o parti di esse, di produzione nazionale, consegnate o spedite alle concerie per le operazioni di concia nell'interesse delle ditte commerciali ed industriali che ne hanno effettuata la consegna o la spedizione, fermo l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme e condizioni stabilite dagli articoli 16 e 17 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, l'imposta sull'entrata, nella misura di cui al precedente art. 60, si corrisponde a cura della ditta committente sul prezzo medio di mercato delle pelli greggie consegnate o spedite, in base alla nota di accompagnamento prescritta dall'art. 16, n. 6, del citato regolamento, indipendentemente dalla imposta dovuta sui corrispettivi di lavorazione dalla ditta che provvede alla concia delle pelli.

Art. 64.

L'imposta sull'entrata di cui all'art. 60 è dovuta anche nel caso di privati che vendono le pelli o parti di pelle da pellicceria a ditte che ne effettuano la concia, ovvero consegnano o spediscono a tali ditte le pelli stesse per le operazioni di concia. L'imposta si corrisponde, in tal caso, a cura della conceria nei modi e termini normali, per il fatto ed in occasione della introduzione delle pelli nello stabilimento o nei locali della stessa conceria in base al prezzo di vendita, se si tratta di vendita, ovvero in base al prezzo medio di mercato delle pelli stesse, ove si tratti di consegna per le operazioni di concia.

Resta in ogni caso separatamente dovuta l'imposta sui corrispettivi di lavorazione della ditta che provvede alla concia delle pelli.

Art. 65.

Il prezzo medio di mercato delle pelli, agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, è quello risultante dal più recente listino della Camera di commercio della Provincia in cui ha sede la ditta che effettua le operazioni di concia.

TITOLO XVIII
Disposizioni comuni

Art. 66.

Le note e fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali l'imposta, a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto, è assorbita da quella dovuta una volta tanto, sono soggette alla imposta di bollo di cui all'art. 24 del regio decreto-legge 9 gen-

naio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni. Ove, peraltro, i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto, di imballaggio od altro, limitatamente a tale addebito, è dovuta la imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 67.

I prezzi medi stabiliti dal presente decreto possono formare oggetto di revisione nel corso dell'anno, qualora intervengano variazioni di prezzo in più o in meno.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 1962.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1961
Registro n. 52, *foglio n.* 114. — BENNATI

(8721)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1961.
Nuovo inquadramento nei prezzi di tariffa di alcuni tipi di tabacchi lavorati esteri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085;
Vista la legge 11 aprile 1959, n. 137;
Vista la legge 21 ottobre 1960, n. 1314;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1545;
Visto il decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro in data 27 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1960, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 347;
Ritenuto che occorre provvedere alla variazione dell'inquadramento di alcuni tipi di prodotti esteri, provenienza C.E.E., in base ai nuovi prezzi richiesti dai fornitori, nella classificazione di cui alla tabella annessa al predetto decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1545 per le sigarette, ed alle tabelle *B* e *C*, rispettivamente per i trinciati e per i sigari, allegate al citato decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione stabilita dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1545, i seguenti tipi di sigarette di produzione estera, provenienza C.E.E., sono inquadrati nei prezzi di tariffa a fianco di ciascuno indicati:

Olandesi

Roxy, Lit. 10.750 il chilogrammo convenzionale più dazio;

Black Beauty, Lit. 13.500 il chilogrammo convenzionale più dazio;

Muratti's Ariston, Lit. 18.000 il chilogrammo convenzionale più dazio;

Muratti's Ariston filtro, Lit. 18.000 il chilogrammo convenzionale più dazio;

Muratti's Royal filtro, Lit. 18.000 il chilogrammo convenzionale più dazio;

Mercedes filtro, Lit. 18.000 il chilogrammo convenzionale più dazio;

Belghe-Lussemburghesi

Amadis, Lit. 10.000 il chilogrammo convenzionale più dazio;

Amadis superfiltre, Lit. 11.000 il chilogrammo convenzionale più dazio;

Belga, Lit. 10.500 il chilogrammo convenzionale più dazio;

Start, Lit. 11.000 il chilogrammo convenzionale più dazio;

Start King Size, Lit. 12.500 il chilogrammo convenzionale più dazio;

Start King Size filtre, Lit. 13.500 il chilogrammo convenzionale più dazio;

Tedesche

Peer Export filter, Lit. 15.000 il chilogrammo convenzionale più dazio;

Peter Stuyvesant, Lit. 16.000 il chilogrammo convenzionale più dazio;

Astor filter, Lit. 17.500 il chilogrammo convenzionale più dazio.

Art. 2.

Nella classificazione stabilita dalla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, i seguenti tipi di trinciati di produzione estera, provenienza C.E.E., sono inquadrati nei prezzi di tariffa a fianco di ciascuno indicati:

Olandesi

(Tariffa a peso reale per l'inquadramento ed agli effetti doganali)

Schipper's Special, Lit. 7.750 il chilogrammo reale più dazio sul peso reale;

Clan, Lit. 8.500 il chilogrammo reale più dazio sul peso reale.

(Tariffa a peso convenzionale per la vendita).

Schipper's Special (n. 20 bustine da gr. 45 ciascuna), Lit. 7.040 il chilogrammo convenzionale più dazio sul peso reale (gr. 900);

Clan (n. 20 bustine da gr. 50 ciascuna), Lit. 8.500 il chilogrammo convenzionale più dazio sul peso reale (gr. 1000).

Art. 3.

Nella classificazione stabilita dalla tabella *C* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, i seguenti tipi di sigari di produzione estera, provenienza C.E.E., sono inquadrati nei prezzi di tariffa a fianco di ciascuno indicati:

Olandesi

Ones (200 pezzi da gr. 6,5 ciascuno), Lit. 27.000 il chilogrammo convenzionale più dazio sul peso reale;

Balmoral Corona Reales (200 pezzi da gr. 6 ciascuno), Lit. 42.000 il chilogrammo convenzionale più dazio sul peso reale.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1962.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1961

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1961
Registro n. 7 Monopoli, foglio n. 355 — MONACELLI

(8812)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Istituzione di una Scuola autonoma di ostetricia presso l'Ospedale civile « S. Paolo » a Savona

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1961, registro n. 76, foglio n. 85, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, con il Ministro per l'interno e con il Ministro per la sanità, è stata approvata e resa esecutiva, per il periodo di normale validità in essa indicato, la convenzione stipulata in Genova il 25 ottobre 1961, concernente la istituzione in Savona di una Scuola di ostetricia autonoma annessa ed a totale carico dell'Ospedale civico « S. Paolo » di detta città.

(9005)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi di identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 447-AL », della ditta Cacciola Mario, già esercente un laboratorio di oreficeria in Alessandria.

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi di identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 371-AL », della ditta Angeleri Luigi, già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza (Alessandria).

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi di identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 337-AL », della ditta Baggio Mario, già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza (Alessandria).

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi di identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 418-AL », della ditta Panelli Ettore, già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza (Alessandria).

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi di identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 714-AL », della ditta Amelotti Oscar, già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza (Alessandria).

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi di identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 955-AL », della ditta Benzi Luigi, già esercente un laboratorio di oreficeria in San Salvatore Monferrato (Alessandria).

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi di identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 596-AL », della ditta Picchio Pietro, già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza (Alessandria).

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi di identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 133-TO », della ditta Granero Emanuele, già esercente un laboratorio di oreficeria in Torino.

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi di identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 913-AL », della ditta Piraino Giuseppe, già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza (Alessandria).

(8620)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 dicembre 1961, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Fanelli Antonio, residente nel comune di Atina, distretto notarile di Cassino, dal 26 gennaio 1962;

Frondoni Federico, residente nel comune di Parma, dal 26 gennaio 1962;

Righi Riva Giovanni Battista, residente nel comune di Modena, dal 27 gennaio 1962.

(8813)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1961 (registro n. 36 Interno, foglio n. 288), l'Amministrazione comunale di Pistoia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 323.875.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8866)

Autorizzazione al comune di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1961 (registro n. 36 Interno, foglio n. 289), l'Amministrazione comunale di Taranto viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.053.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8867)

Autorizzazione al comune di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1961 (registro n. 36 Interno, foglio n. 286), l'Amministrazione comunale di Lecce viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 532.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8868)

Autorizzazione al comune di Massa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1961 (registro n. 36 Interno, foglio n. 287), l'Amministrazione comunale di Massa viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 441.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8869)

Autorizzazione al comune di Barletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1961 (registro n. 36 Interno, foglio n. 193), l'Amministrazione comunale di Barletta (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 192.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8870)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 272

Corso dei cambi del 28 dicembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,62	620,65	620,60	620;61	620,61	620,60	620,60	620,60	620,65
$ Can.	594,88	594,90	595 —	595,10	593,90	594,95	595 —	594,75	594,80	595 —
Fr. Sv.	143,80	143,77	143,73	143,71	143.78	143,81	143,78	143,85	143,83	143,77
Kr. D.	90,23	90,26	90,35	90,265	90,25	90,23	90,29	90,25	90,30	90,30
Kr. N.	87,08	87,13	87,18	87,14	87,10	87,10	87,13	87,10	87,13	87,15
Kr. Sv.	120,02	119,90	119,83	119,85	120 —	119,98	119,82	119,90	119,86	119,90
Fol.	171,99	172,38	172,43	172,32	172;25	172,04	172,34	172,25	172,30	172,30
Fr. B.	12,46	12,47	12,47	12,468	124,65	12,47	12,47	12,48	12.47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,64	126,66	126,70	126,67	126,65	126,70	126,68	126.70
Lst.	1741,86	1743,35	1743,35	1743,30	1742,75	1742,02	1743,05	1743,40	1743,50	1743,50
Dm. occ.	155,23	155,23	155,23	155,2375	155,20	155,23	155,235	155,25	155,25	155,24
Scell. Austr.	24,03	24,035	24,05	24,035	24 —	24,04	24,0375	24,03	24,03	24,035
Escudo Port.	21,71	21,71	21.70	21,715	21,70	21,71	21,715	21,71	21,70	21,70

Media dei titoli del 28 dicembre 1961

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	101,40
Id. 3,50 % 1902	101,40
Id. 5 % 1935	106,825
Redimibile 3,50 % 1934	100,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,85
Id. 5 % 1936	101,475
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,65
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 dicembre 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	595,05
1 Franco svizzero	143,715
1 Corona danese	90,277
1 Corona norvegese	87,135
1 Corona svedese	119,835
1 Fiorino olandese	172,33
1 Franco belga	12,469
1 Franco nuovo (N.F.)	126,655
1 Lira sterlina	1743,175
1 Marco germanico	155,236
1 Scellino austriaco	24,036
1 Escudo Port.	21,715

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 273

Corso dei cambi del 29 dicembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,63	120,60	620,61	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	595,10	594,75	594,40	594,60	593,90	595,05	594,55	595 —	595 —	595 —
Fr. Sv.	143,71	143,78	143,76	143,72	143,78	143,71	143,75	143,80	143,71	143,77
Kr. D.	90,26	90,26	90,28	90,21	90,25	90,28	90,24	90,25	90,26	90,25
Kr. N.	87,14	87,11	87,10	87,11	87,10	87,13	87,10	87,10	87,14	87,10
Kr. Sv.	120,66	119,85	119,83	119,88	120 —	119,83	119,75	119,90	119,85	119,80
Fol.	172,32	172,33	172,43	172,35	172,25	172,33	172,38	172,30	172,32	172,30
Fr. B.	12,46	12,47	12,4675	12,47375	12,465	12,47	12,47	12,47	12,46	124,65
Fr. Fr. (N.F.)	126,66	126,66	126,72	126,69	126,70	126,65	126,67	126,70	126,66	126,63
Lst.	1743,71	1742,40	1742,50	1742,25	1742,25	1743,17	1742,35	1743,40	1743,30	1742,70
Dm. occ.	155,23	155,21	155,28	155,25	155,20	155,24	155,27	155,25	155,23	155,24
Scell. Austr.	24,03	24,035	24,05	24,04	24 —	24,03	24,0375	24,03	24,03	24,035
Escudo Port.	21,71	21,77	21,70	21,735	21,70	21,71	21,715	21,71	21,71	21,70

Media dei titoli del 29 dicembre 1961

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	101,325
Id. 3,50 % 1902	101,375
Id. 5 % 1935	106,65
Redimibile 3,50 % 1934	100,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	101,075
Id. 5 % 1936	101,55
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,75
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,35

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 dicembre 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	594,575
1 Franco svizzero	143,735
1 Corona danese	90,225
1 Corona norvegese	87,105
1 Corona svedese	119,815
1 Fiorino olandese	172,365
1 Franco belga	12,472
1 Franco nuovo (N.F.)	126,68
1 Lira sterlina	1742,30
1 Marco germanico	155,26
1 Scellino austriaco	24,039
1 Escudo Port.	21,725

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sei posti di aiuto assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 26 aprile 1961, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sei posti di aiuto assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere;

Ritenuta la necessità di stabilire i giorni per lo svolgimento delle prove scritte del concorso medesimo;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a sei posti di aiuto assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere, indetto con il decreto ministeriale 9 novembre 1960, nelle premesse citato, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 26 e 27 gennaio 1962, alle ore 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1961

p. *Il Ministro*: Nullo BIAGGI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1961
Registro n. 13, foglio n. 8.

(8927)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.